

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2049 del 20/04/2017
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta HERAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Bologna, Via Berti Pichat n. 2/4. Revoca dell'autorizzazione rilasciata con atto n. 445 del 28.06.2007, prot. prov.le n. 64109/07, e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di Cesena, via Cesuola (Loc. Rio Eremo).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2123 del 20/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti APRILE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **HERAMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Bologna – Via Berti Pichat n. 2/4. **Revoca** dell'autorizzazione rilasciata con atto n. 445 del 28.06.2007, prot. prov.le n. 64109/07, e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di **Cesena – via Cesuola (Loc. Rio Eremo)**.

**IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con autorizzazione rilasciata con atto n. 445 del 28.06.2007, prot. prov.le n. 64109/07, e s.m.i., avente validità fino al 31.05.2017, la ditta **HERAMBIENTE S.p.A.**, con sede legale in Comune di Bologna – Via B. Pichat n. 2/4, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e di messa in riserva (R13) di rifiuti presso la piattaforma ecologica sita in Cesena - via Cesuola (Località Rio Eremo);

Vista la documentazione acquisita al PGFC n. 15797 del 28.10.2016, con cui la ditta **HERAMBIENTE S.p.A.** comunica la cessazione dell'attività di messa in riserva rifiuti e deposito preliminare rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di **Cesena – Via Cesuola (Loc. Rio Eremo)** e trasmette gli esiti del piano di indagine ai fini della dismissione conformemente a quanto previsto dal punto 14 dell'autorizzazione n. 445 del 28.06.2007, prot. prov.le n. 64109/07;

Vista la nota PGFC n. 18965 del 30.12.2016, con cui la scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni, per poter procedere alla revoca dell'Autorizzazione n. 445 del 28.06.2007, prot. prov.le n. 64109/07, chiede al Servizio Territoriale di esprimere il proprio parere in merito al piano di indagine e di effettuare un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la corretta e completa dismissione dell'attività in oggetto;

Vista la Relazione, acquisita con nota PGFC n. 4587 del 24.03.2017, inerente la visita ispettiva effettuata in data 16.03.2017 da Arpae-Servizio Territoriale al fine di verificare la corretta e completa **dismissione** dell'attività di messa in riserva e deposito preliminare rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'impianto in oggetto, da cui risulta quanto segue:

“Dall'ispezione è emerso che presso l'impianto non vengono svolte attività lavorative e tutte le aree sono risultate completamente pulite e libere da rifiuti, materiali e attrezzature. Nel sito sono rimasti i manufatti in cemento armato che delimitavano le aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti con le relative pavimentazioni in quanto la ditta ha prodotto una lettera del Comune di Cesena (P.G. 72732/361 del 18/10/2012) che in qualità di proprietario di tali aree chiede ad Herambiente di non procedere alla demolizione di tali manufatti.

*Visto il piano di indagine preliminare presentato dalla ditta da cui non emergono superamenti dei limiti per “siti ad uso commerciale e industriale”, indicati dall'Allegato 5, Tabella 1, Colonna B) - Parte IV - del D.Lgs 152/06 smi e considerato quanto emerso dal sopralluogo, per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole** alla dismissione dell'area e alla revoca dell'autorizzazione. In merito alla mancata rimozione dei manufatti sopra indicati si allega la lettera del Comune di Cesena.”;*

Vista la nota P.G. 72732/361 del 18.10.2012, allegata alla suddetta relazione del Servizio Territoriale e trasmessa anche da Herambiente S.p.A. con nota acquisita al PGFC n. 4306 del 21.03.2017, nella quale il Comune di Cesena - Settore Edilizia Pubblica, in relazione alla volontà espressa da Herambiente S.p.A. di dismettere l'area in oggetto, conferma la volontà dell'Ente di non demolire la piazzola e le murature che delimitano l'area della stazione stessa;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca della sopraccitata autorizzazione, inviata ad **Herambiente S.p.A.** con nota PGFC n. 4849 del 30.03.2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

Vista la nota PGFC n. 4850 del 30.03.2017, con cui la scrivente Agenzia ha chiesto al Comune di Cesena quanto segue:

- di confermare la volontà dell'Ente di mantenere i manufatti in cemento armato che delimitavano le aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti con le relative pavimentazioni come comunicato alla ditta HERAMBIENTE S.p.A. con nota comunale P.G. n. 72732/361 del 18.10.2012;
- dalla documentazione prodotta da HERAMBIENTE S.p.A. risulta che i sondaggi effettuati nella matrice terreno rispettano le CSC della tabella 1, colonna B dell'allegato 5 alla titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 in quanto la classificazione dell'area è *“passata da “parchi territoriali ad ex discariche, specifica introdotta nel piano dei servizi e nella normativa (art. 55 delle NdA)”*. Si chiede pertanto di comunicare la **destinazione urbanistica** dell'area secondo gli strumenti urbanistici vigenti, precisando in particolare se si ritiene corretta la corrispondenza fra l'uso “Servizi Sovracomunali” e l'applicazione della **tabella 1, colonna B dell'allegato 5 alla titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 secondo la quale sono ammissibili usi di tipo commerciale/industriale.**

Visto il parere del Comune di Cesena, acquisito al PGFC n. 5693 del 14.04.2017, da cui risulta quanto segue:

1. *“Si conferma la volontà di mantenere i manufatti in cemento armato che delimitavano le aree di stoccaggio delle varie tipologie dei rifiuti e relative pavimentazioni, come già comunicato alla ditta Herambiente S.p.A. con nota P.G. n. 72732/361 del 18.10.2012;*
2. *l'area in esame è distinta nel vigente PRG, così come modificato con variante urbanistica n. 1/2014 approvata con delibera di C.C. n. 19 del 17.03.2016, a “Servizi di interesse sovra comunale - Area dell'ex Discarica di Rio Eremo” art. 55 delle N.d.A. ed individuata nelle tavole dei sistemi PS 2.1.14 e nella tavola dei servizi P.G. 2.6.14;*
3. *si ritiene corretta la corrispondenza tra l'uso dei servizi sovracomunali con la tabella 1, comma B dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06, secondo la quale sono ammissibili usi di tipo commerciale e/o industriale.”;*

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere alla revoca dell'autorizzazione rilasciata con atto n. 445 del 28.06.2007, prot. prov.le n. 64109/07, e s.m.i.;

Considerato che, conformemente alla D.G.R. 1991/03, la garanzia finanziaria può essere svincolata dalla scrivente Agenzia in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività, si ritiene congruo fissare tale termine in due anni dalla data del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-96 con cui si è disposta la proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi di posizione organizzativa di Arpa Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa

Luana Francisconi e della responsabile della P.O. Procedimenti Unici, Dr.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di revocare** l'autorizzazione rilasciata con atto n. 445 del 28.06.2007, prot. prov.le n. 64109/07 e s.m.i., alla ditta **HERAMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Bologna – Via Berti Pichat n. 2/4, per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e di messa in riserva (R13) di rifiuti presso la piattaforma ecologica sita in **Cesena - via Cesuola (Località Rio Eremo)**;
- 2) **di precisare** che il presente provvedimento deve essere conservato unitamente alla autorizzazione n. 445 del 28.06.2007, prot. prov.le n. 64109/07 e s.m.i. ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- 3) **di precisare** che la Polizza fideiussoria n. 1611463 del 07.02.2005, e relative appendici, emessa da Coface Assicurazioni S.p.A., potrà essere svincolata decorsi **2 anni** dalla data del presente provvedimento, previa presentazione alla scrivente Agenzia di apposita richiesta da parte della ditta in oggetto;
- 4) **di precisare** che per il sito in oggetto, il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1, Colonna B dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. presuppone che venga mantenuta l'attuale destinazione urbanistica. Nel caso in cui si verificasse un cambiamento della destinazione d'uso della medesima area, che comporti l'applicazione di limiti di accettabilità più restrittivi, si dovrà procedere a verificare l'eventuale superamento delle CSC definite dalla Tabella 1, Colonna A del sopraccitato Allegato 5, per dare eventualmente seguito a quanto stabilito dall'art. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. **Quanto sopra esposto dovrà essere recepito e costituire memoria e vincolo nei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Cesena.**
- 5) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 6) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi e la Dr.ssa Tamara Mordenti, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 7) **di fare salvi:**
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto previsto dal titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 8) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 9) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Cesena, per l'eventuale seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.